



# **Comune di Orciano di Pesaro**

**Provincia di Pesaro e Urbino**

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

(valido dal 01.01.2010)

---

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29.03.2010*

## INDICE

articolo	<i>CAPO I</i> <i>Norme generali</i>
Art. 1	Oggetto e scopo del regolamento
Art. 2	Soggetto passivo
Art. 3	Terreni considerati non fabbricabili
Art. 4	Esenzioni
Art. 5	Pertinenze delle abitazioni principale e dei fabbricati
Art. 6	Aree divenute in edificabili
Art. 7	Alloggio non locato
Art. 8	Valore delle aree fabbricabili
Art. 9	Fabbricabili inagibili e inabitabili
Art. 10	Validità dei versamenti dell'imposta
Art. 11	Dichiarazione o denuncia
Art. 12	<i>Disciplina dei controlli (abrogato da 01.01.2007)</i>
Art. 12	Compensazione
Art. 13	Modalità dei versamenti - differimenti
Art. 14	Versamenti e rimborsi di modesta entità
	<i>CAPO II</i> <i>Autotutela</i>
Art. 15	Potere di esercizio dell'autotutela
	<i>CAPO III</i> <i>Compenso incentivante al personale addetto</i>
Art. 16	Compenso incentivante al personale addetto
	<i>CAPO IV</i> <i>Sanzioni e ravvedimento</i>
Art. 17	Sanzioni e interessi
Art. 18	Ritardati ed omessi versamenti
Art. 19	Procedimento di irrogazione delle sanzioni
Art. 20	Irrogazione immediata delle sanzioni
Art. 21	Ravvedimento
Art. 22	Norme abrogate
Art. 23	Pubblicità del regolamento e degli atti
Art. 24	Entrata in vigore del regolamento
Art. 25	Casi non previsti dal regolamento
Art. 26	Rinvio dinamico

*CAPO I*  
*NORME GENERALI*

*Art. 1*

*Oggetto e scopo del Regolamento*

Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

*Art. 2*

*Soggetto Passivo*

Ad integrazione dell'art. 3 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

*Art. 3*

*Terreni considerati non fabbricabili*

*(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera a)*

Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi.

A decorrere dal 1.1.1998, ai fini di quanto disposto dal precedente comma 1) la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

La tassazione quale terreno agricolo è concessa a condizione che:

- a) la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola, da parte del soggetto d'imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un volume d'affari non inferiore al 60% del reddito complessivo; il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo, di cui all'art. 34, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633;
- b) che il soggetto d'imposta non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
- c) che il soggetto d'imposta non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l'adozione dello specifico strumento urbanistico che ha reso edificabile l'area;
- d) che ci sia corrispondenza tra il soggetto d'imposta (proprietario) e che coltiva il terreno (conduttore).

L'agevolazione suddetta deve essere richiesta, entro il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la fattispecie impositiva, al Funzionario Responsabile della gestione del tributo. La domanda è redatta in carta semplice e deve contenere, a pena di nullità i seguenti elementi:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
- b) l'ubicazione del terreno e la indicazione della partita catastale, del foglio, della particella e del subalterno;
- c) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall'articolo 2 comma 1°, lettera b), 2° periodo del D.Lgs n. 504/92;
- d) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
- e) l'autocertificazione attestante il sussistere delle condizioni di cui al comma 2 lettera a);

f) copia del certificato di iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 09.01.1963 n. 9.

Le condizioni di cui ai precedenti commi dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari – coltivatori diretti ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

#### *Art. 4*

##### *Esenzioni*

*(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere b) e c)*

In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinate esclusivamente ai compiti istituzionali.

L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dell'ente non commerciale utilizzatore.

#### *Art. 5*

##### *Pertinenze delle abitazioni principali e dei fabbricati*

*(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 art. 59 comma 1 lettere d) ed e)*

Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parte integrante dell'abitazione le sue pertinenze, con un massimo di due unità immobiliari, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il beneficiario sia il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Ai fini del comma 1, si intende per pertinenza l'unità immobiliare di categoria C2, C6 o C7, sita nello stesso edificio o nel complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale.

Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale di soggetti assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per Case Popolari. Per tali fattispecie si applica l'aliquota ridotta per la prima casa oltre al beneficio della detrazione già previsto dall'art. 8 comma 4 del D. Lgs. 504/92.

Le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti) che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, sono equiparate alle abitazioni principali. I concedenti devono avere la piena proprietà delle abitazioni. Sono, altresì, equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari ad uso abitativo, di proprietà di persone fisiche date in locazione in forza di un contratto regolarmente registrato a soggetti che ne abbiano la residenza quale abitazione principale. Per entrambe le fattispecie si applica solo l'aliquota ridotta.

Il beneficio decorre dall'anno in cui si è verificata una delle suddette condizioni che deve essere comunicata al Funzionario Responsabile della gestione del tributo mediante consegna a mano o con raccomandata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la concessione. La domanda è redatta in carta semplice e deve contenere, a pena di nullità i seguenti elementi:

i dati del proprietario dell'immobile, i dati catastali, la data dalla quale è richiesto il beneficio, il grado di parentela nel caso di uso gratuito o copia del contratto di affitto in caso di locazione prima casa. Si richiede

ulteriore comunicazione solo in caso di variazione nelle condizioni dichiarate.

Per area costituente pertinenza di fabbricato ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 504/92, si intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al suddetto fabbricato.

L'area pertinenziale, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto nel caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

#### *Art. 6*

##### *Aree divenute inedificabili*

*(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f)*

Su richiesta dell'interessato è possibile disporre il rimborso dell'imposta pagata per le aree che successivamente ai versamenti effettuati siano diventate inedificabili. L'inedificabilità delle aree deve risultare da atti amministrativi del comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali o regionali.

Il diritto al rimborso è riconosciuto alle seguenti condizioni:

- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti e le disposizioni di cui al comma 1;
- c) le varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti od i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;
- d) comunque non vi sia stata utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata, a prescindere da eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

L'istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1. Dalla stessa data compete il rimborso per un importo corrispondente all'imposta pagata, utilizzando come base imponibile il valore del terreno stimato come area edificabile, maggiorata degli interessi calcolati nella misura legale. Il periodo per il quale può essere richiesto il rimborso, con i termini e le modalità sopra indicate, è di cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile.

#### *Art. 7*

##### *Alloggio non locato*

Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile ai fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso diretto e, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, non locata né data in comodato ai terzi.

#### *Art. 8*

##### *Valore delle aree fabbricabili*

*(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52 e 59 comma 1, lettera g)*

Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati annualmente dalla Giunta Comunale sulla base dell'andamento del mercato nel momento, con propria deliberazione da adottare entro il termine di deliberazione del bilancio di previsione e con obbligo di comunicazione al Consiglio Comunale. Allo scopo può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi i soggetti interni ed esterni con specifiche competenze nonché rappresentanti delle categorie economiche.

Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

## Art. 9

### *Fabbricati inagibili e inabitabili*

*(Art. 8 comma 1 D. Lgs. 504/92 – D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 art. 59 comma 1 lett. h)*

Agli effetti dell'applicazione della riduzione d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 504/1992, si intendono inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati in situazioni di degrado sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d) della Legge 5.5.1978, n. 457, ed ai sensi del vigente Regolamento Edilizio Comunale *e quando per l'esecuzione dei lavori si renda necessaria l'evacuazione delle persone dal fabbricato per almeno 6 mesi.*

A titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati nei quali ricorrano le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetti di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), con gravi lesioni, che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- c) edifici che non siano compatibili all'uso per i quali erano destinati, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza quali la vetustà delle costruzioni accompagnata dalla mancanza delle parti di finitura del fabbricato.

I requisiti che danno diritto alla detrazione sono accertati dall'ufficio tecnico comunale su richiesta del soggetto passivo d'imposta, con perizia i cui oneri sono a carico dell'interessato, resa nei termini di 30 giorni dalla richiesta. In alternativa il contribuente ha facoltà di far risultare la sussistenza dei suddetti requisiti con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000.

La riduzione del 50% dell'imposta si applica a decorrere dalla data di presentazione all'Ufficio Tributi della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. Tale dichiarazione dovrà inoltre essere allegata alla denuncia di variazione ICI relativa all'anno nel corso del quale l'immobile viene dichiarato inagibile/inabitabile.

Detta riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni pertanto il contribuente dovrà comunicare al Funzionario Responsabile della gestione del tributo, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni, la data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

## Art. 10

### *Validità dei versamenti dell'imposta*

*(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. art. 59, comma 1, lettera h)*

L'imposta è di norma versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

Tuttavia non saranno sanzionati, purchè la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso:

- i versamenti eseguiti da un contitolare per conto degli altri;
- i versamenti effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di definizione della successione dei beni immobili di proprietà del defunto.

## Art. 11

### *Dichiarazione o denuncia*

*(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera l), n. 1)*

I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti e denunciare le modificazioni successivamente intervenute, secondo quanto stabilito dall'art. 10 del Decreto Legislativo n. 504/92.

La denuncia obbligatoria nei casi previsti dal suddetto articolo deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dell'evento.

[Art. 12  
Disciplina dei controlli  
(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera l), nn. 2 e 3)

Il responsabile dell'ufficio tributi, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera e) n. 5, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3, del D. Lgs. n. 446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.] *abrogato da 01.01.2007*

Art. 12  
Compensazione

Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esteso a tutti i tributi comunali, l'istituto della compensazione.

Ai fini del precedente comma 1:

- a) è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione dalla quale risulti:
  - a1) i tributi sui quali sono maturati crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;
  - a2) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto, le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;

La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

Art. 13  
*Modalità dei versamenti – Differimenti*  
(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 1, art. 59, comma 1, lettera o))

Il Comune, previa specificazione delle modalità esecutive da stabilirsi con apposito atto, potrà prevedere, in aggiunta o in sostituzione del pagamento del tributo tramite il Concessionario del servizio di riscossione, la possibilità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o quello diretto presso la Tesoreria predetta, nonché il pagamento tramite il sistema bancario.

Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili, a condizione che ne venga data comunicazione al funzionario responsabile entro due anni dal verificarsi dell'errore, i seguenti casi:

- versamenti tempestivamente eseguiti al Concessionario non competente;
- versamenti effettuati al Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune.

Con deliberazione di Giunta Comunale i termini ordinatori di versamento dell'imposta possono essere differiti, per categorie di soggetti passivi interessate da:

- gravi calamità naturali;
- particolari situazioni di disagio economico.

Art. 14  
Importi minimi

In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo non superi €16,00.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica degli avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva.

Non si fa luogo al versamento dell'imposta annuale se l'importo dovuto è uguale o inferiore a €12,00. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per importi uguali o inferiori a €12,00.

I suddetti limiti non valgono come franchigia.

## *CAPO II* *AUTOTUTELA*

### *Art. 15*

#### *Potere di esercizio dell'autotutela*

*(D.m. 11 febbraio 1997, n. 37 – Art. 50 L. 27 dicembre 1997, n. 449 )*

Fermi restando i criteri generali stabiliti dal regolamento delle entrate tributarie in materia di autotutela, in caso di richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione avanzata dal contribuente, la stessa deve essere presentata al Funzionario Responsabile della gestione del tributo. La domanda è redatta in carta semplice e deve contenere, i seguenti elementi: i dati del contribuente, i dati relativi agli avvisi di accertamento ricevuti, la data di notifica degli stessi, la richiesta di rettifica o annullamento degli stessi e la motivazione debitamente comprovata con eventuali allegati. L'istanza di autotutela non sospende i termini per la presentazione del ricorso e per il pagamento.

## *CAPO III* *COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO*

### *Art.16*

#### *Compenso incentivante al personale addetto*

*(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. p)*

Per incentivare l'attività di accertamento, una percentuale, da determinarsi annualmente dalla Giunta Municipale, delle somme effettivamente riscosse, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento dell'I.C.I., viene destinata alla costituzione di un fondo interno da ripartire annualmente tra il personale del servizio tributi del Comune che ha partecipato a tale attività.

## *CAPITOLO IV* *SANZIONI – RAVVEDIMENTO*

### *Art. 17*

#### *Sanzioni ed interessi*

*(D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504)*

Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di €51,65. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta.

Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da €51,65 a €258,23. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la mancata compilazione, o compilazione incompleta o infedele.

Le sanzioni di cui al comma 1 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dalla legge nel tempo vigente.

Per l'omessa comunicazione delle notizie di cui all'art. 11, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sarà applicata una sanzione amministrativa di €103,30.

*Art.18*  
*Ritardati od omessi versamenti*  
(D. Lgs. 185 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle dichiarazioni o denunce è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. In caso di ravvedimento operoso si applicano, comunque, le riduzioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

*Art.19*  
*Procedimento di irrogazione delle sanzioni*  
(D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)

Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.

L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversia per il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione, salvo il disposto di cui al precedente art. 26.

Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D. Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art. 18, del D. Lgs. n. 472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.

L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile, qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

*Art. 20*  
*Irrogazione immediata delle sanzioni*  
(D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)

In deroga alle previsioni dell'art. 27, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

E' ammessa definizione agevolata con il pagamento del quarto delle sanzioni irrogate.

*Art. 21*  
*Ravvedimento*  
(D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)

Fermi restando i criteri generali stabiliti dal regolamento delle entrate tributarie in materia di ravvedimento operoso, affinché la procedura sia debitamente eseguita il contribuente deve provvedere a comunicare al Funzionario Responsabile del Tributo, l'utilizzo della procedura agevolata mediante una dichiarazione attestante l'avvenuto versamento, con dettaglio degli importi parziali (imposta, sanzioni, interessi), l'anno di competenza e alla stessa deve essere allegata copia del bollettino pagato. La consegna può avvenire a mano o attraverso raccomandata a/r.

*CAPO V*  
*NORME FINALI*

*Art. 22*  
*Norme abrogate*

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

*Art. 23*  
*Pubblicità del regolamento e degli atti*

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

*Art.24*  
*Entrata in vigore del regolamento*

Il presente regolamento, visto il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 come sostituito dall'art. 27 comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, approvato entro il termine di deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2008, produce i suoi effetti dalla data del primo gennaio 2008.

*Art. 25*  
*Casi non previsti dal presente regolamento*

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.

*Art. 26*  
*Rinvio dinamico*

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.